

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA I, LETTERA B) LEGGE 219/2005.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità "Azienda") – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED] il [REDACTED] – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

E

La Associazione di Donatori Volontari di Sangue Avis Provinciale Viterbo, P.I. 01576590564 e C.F. 80029000561, nella persona del "Delegato alla gestione e sottoscrizione dei rapporti e/o contratti con l'ASL", come da estratto di Verbale della riunione del Consiglio Direttivo Avis Prov.le di Viterbo nella seduta del 11/6/2021, agli atti, TODINI MAURIZIO, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione, in Viterbo, Via E. Fermi 15;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n.140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n.13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sangue ed

emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16/12/2010 (Rep. Atti 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13/10/2011 (rep atti 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC)

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. B, legge 21/10/2005 n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20/3/2008 (Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14/4/2016 (Rep atti n. 61/CSR);

VISTO il DM della Salute 2/12/2016 recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella GU del 12/1/2017 n. 9, emanato in attuazione dell'art. 26, co. 2, del D.Lgs 20/12/2007 n. 261;

VISTO il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 recante "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, co. 2, lett. B), della legge 6/6/2016 n. 106;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", e il titolo XII – disposizioni transitorie e finali del menzionato D.Lgs. 117 del 2017;

VISTA la legge 4/8/2017 n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ed in particolare l'art. 1, co. 125;

VISTO il D.Lgs. 19/3/2018 n. 19 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25/7/2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. B, legge 21/10/2005 n. 219, concernente "*la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep atti 61/CSR)*", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'8 luglio 2021 (Rep atti n. 100/CSR);

## TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI QUALI

la Deliberazione di Giunta Regionale n.612 del 7 agosto 2009 che ha approvato lo schema unico di Convenzione tra Aziende/Enti e Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n.219 e dell'Accordo Stato/Regioni Repertorio Atti n.115 del 20.03.2008;

il Decreto del Commissario ad acta n. U0082 del 16.12.2009 con il quale è stato approvato il Piano di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionale;

Il Decreto del Commissario ad Acta n. U0092 del 23.11.2010 che ha confermato il Centro Regionale Sangue (CRS) come struttura regionale per il governo della Rete regionale del Sistema Trasfusionale;

la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n.139 che ha recepito l'Accordo Stato/Regioni, Repertorio Atti n. 242 del 16.12.2010 concernente i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n.138 che ha recepito l'Accordo Stato/Regioni, Repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 2011 sul documento relativo a "*Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali*";

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00207 del 20.06.2014 concernente: “Recepimento Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.149 del 25 luglio 2012. Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali della Regione Lazio”;

il Decreto del Commissario ad Acta 3 febbraio 2016 n. U00024 con il quale è stata approvata la riorganizzazione del Centro Regionale Sangue (CRS);

il Decreto del Commissario ad Acta 28 aprile 2016, n. U00136 che ha recepito l'Accordo Stato/Regioni Repertorio Atti n.168/CSR del 20.10.2015 concernente: “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219;

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00145 del 9 maggio 2016 con il quale è stato individuato il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Policlinico Umberto I quale sede di back up per l'attività di qualificazione biologica;

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00325 del 26.10.2016 che recepito l'Intesa della Conferenza Stato/Regioni n.121/CSR del 7 luglio 2016 sul Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze e il Piano strategico della rete trasfusionale regionale nelle emergenze e maxi emergenze;

il Decreto del Commissario ad Acta n. U00326 del 26.10.2016 concernente: “Acquisizione del nuovo sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO I

#### (Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente Convenzione, di seguito riportate:
  - a) attività associativa – disciplinare A.
2. La Convenzione, con il coordinamento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) ed in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, assicura e definisce le modalità di partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni di donatori di sangue:
  - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n.219/2005;
  - b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
  - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
  - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'08/07/2021 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla Convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 e dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e che siano iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Con la presente Convenzione alle Associazioni e alle Federazioni di donatori di sangue viene garantita la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali (Piano sangue e plasma regionale — Programma annuale regionale per le attività trasfusionali), nonché alle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi ivi previsti, attraverso organismi collegiali all'uopo costituiti.
5. Per le attività di cui all'allegato Disciplinare A si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'All. 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'08/07/2021, come allegate anche alla presente Convenzione (Allegato 2).
6. La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nel disciplinare tecnico allegato (allegato I), svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione

epidemiologica privilegiata.

7. I progetti di cui al comma 5 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).

## ARTICOLO 2

(Contenuti, durata e decorrenza della convenzione)

1. L'Azienda Sanitaria, con il coinvolgimento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, per le rispettive competenze, con la presente convenzione si impegnano a:
- a. garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali (ST) e le UdR operanti sul rispettivo territorio e sotto la responsabilità tecnica dei ST di riferimento siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della legge n. 219/2005 (da allegare in copia alla presente convenzione, di cui costituiscono parti integranti);
  - b. condividere e predisporre la programmazione annuale per l'autosufficienza affinché la gestione associativa dei donatori nonché la gestione dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti delle UdR siano rispondenti, per gli aspetti quantitativi e qualitativi, alle necessità trasfusionali regionali e nazionali;
  - c. promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata - responsabile del sangue e degli emocomponenti mediante l'informazione dei valori solidaristici della donazione, sulla modalità di raccolta e sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati
  - d. promuovere la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la fidelizzazione del donatore;
  - e. promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
  - f. sostenere e incentivare il miglioramento della attività di gestione associativa;
  - g. garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, attraverso l'utilizzo, per le attività di competenza, del sistema informativo trasfusionale regionale o del ST di riferimento, oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la SRC;
  - h. promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
  - i. promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione per la qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
  - j. inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
  - k. garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste della normativa vigente,

della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;

- l. incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
  - m. garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori, secondo la normativa vigente;
  - n. garantire l'emovigilanza dei donatori;
  - o. definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
  - p. definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
  - q. garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
  - r. definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
  - s. definire le modalità di interazione con il ST di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 sino al 31/12/2026 ed è rinnovabile, con il consenso delle parti, con le stesse procedure autorizzative previste per il presente atto, fatta salva l'adozione di altro Schema-tipo recato da un nuovo Accordo Stato-Regioni.
  3. Sei mesi prima della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC).

### ARTICOLO 3

(Materiali, attrezzature, tecnologie e locali e procedure)

1. Le procedure per l'attività, il materiale per la donazione e quello di consumo sono forniti dal ST di riferimento e comprendono: materiale per disinfezione, cerotti, dispositivi pungidito, cuvette per emoglobinometro, sacche per la raccolta del sangue e degli emocomponenti, provette, guanti, garze e cotone idrofilo. La quantità è commisurata all'attività programmata.
2. La dotazione di farmaci e dispositivi per la gestione degli eventi avversi, secondo le procedure concordate è garantita ed è fornita dal ST di riferimento. La quantità e tipologia è commisurata all'attività programmata.
3. Le attrezzature e le tecnologie fornite dal ST di riferimento comprendono: bilance, emoglobinometri, saldatori e separatori cellulari per l'aferesi.
4. La Regione o l'Azienda sanitaria della ST di riferimento mettono a disposizione il sistema per la gestione informatizzata di cui alla lett. g) dell'art.2.
5. I termini e le condizioni di utilizzo e fornitura dei materiali e delle attrezzature e tecnologie di cui ai precedenti commi sono regolati da appositi accordi/contratti.
6. L'eventuale utilizzo di ulteriori materiali, attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività di cui al disciplinare A, anche in comodato d'uso, pur anche gratuito, è disciplinato in appositi accordi e contratti non inclusi nella presente convenzione.

### ARTICOLO 4

(Gestione dei rifiuti)

Il confezionamento del materiale a rischio infettivo e il suo trasporto presso il ST di riferimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore è a carico dell'UdR. L'Azienda Sanitaria ove ha sede il ST ne garantisce lo smaltimento. La Regione/Ente e l'UdR concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. La Regione/Ente e l'UdR definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta, in conformità alle disposizioni vigenti.

## ARTICOLO 5

(Trasporti)

Il primo trasporto quotidiano delle unità prelevate, indipendentemente dal tipo di procedura utilizzata, dai punti di raccolta associativi al ST di riferimento o ad altra Struttura trasfusionale prevista dal modello organizzativo regionale, è a carico dell'UdR.

I costi relativi ai trasporti successivi al primo, sono a carico dell'Azienda Sanitaria ASL Viterbo.

## ARTICOLO 6

(Coperture assicurative)

L'Associazione garantisce ai propri volontari associati, nell'ambito dell'attività svolta dagli stessi di propaganda e proselitismo della donazione, la copertura assicurativa per i diversi rischi connessi all'attività di competenza.

L'Azienda Sanitaria che sottoscrive la convenzione garantisce adeguata copertura assicurativa per infortunio dei donatori con inclusione dei rischi correlati almeno alle seguenti fasi: idoneità alla donazione (visita e approfondimenti), donazione e controlli periodici, un massimale non inferiore a 350.000,00 euro per morte ed invalidità e senza franchigia (Allegato 3).

## ARTICOLO 7

(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, oggetto della presente convenzione, la Regione garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso relative alla gestione associativa (Disciplinare A, allegato 1 alla presente Convenzione), secondo quanto previsto dall'Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n.100/CSR dell'08/07/2021 (Allegato 2 Convenzione).
2. Le quote di rimborso delle attività, di cui al comma 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti della pianificazione annuale di autosufficienza concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative fanno riferimento alle unità validate comunicate dal ST di riferimento.
3. Ai fini della verifica dell'utilizzo delle quote di rimborso corrisposte, l'Associazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte (associative) sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione delle risorse impegnate, con riferimento alle voci riportate nel disciplinare allegato. La rendicontazione deve essere inviata all'Azienda a cui afferisce il ST di riferimento e alla SRC. Resta fermo il rispetto dell'obbligo posto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
4. Le attività svolte dall'Associazione di donatori oggetto della presente convenzione sono prestazioni di servizi e sono altresì da considerare di natura non commerciale anche ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della normativa vigente.
5. I rimborsi all'Associazione di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.
6. È ammessa la variazione interna della composizione del valore complessivo delle quote associative del 5%, in più o in meno, fermo restando che resta invariato l'ammontare complessivo della spesa regionale.

## ARTICOLO 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria/Ente ai sensi della normativa vigente.

## ARTICOLO 9

(Esenzioni)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente.

## ARTICOLO 10

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo

### ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 - Disciplinare Tecnico (A)
- 2) Allegato 2 - Quote di rimborso per le attività svolte dall'Associazione
- 3) Allegato 3 - Polizza assicurativa
- 4) Designazione e nomina del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

